



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/117/CU01/C1

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO PER GLI
AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DI RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE PER GLI
INTERVENTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI
– 2023**

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa, con la richiesta al Governo di valutare l'istituzione di fondi dedicati per superare il divario sociale, territoriale e infrastrutturale delle aree interne e disagiate e a rischio spopolamento nonché per far fronte al dissesto idrogeologico ed alle conseguenze del terremoto, in particolare per i territori dell'Italia centrale.

La Conferenza chiede altresì al Governo l'accoglimento delle proposte emendative e delle osservazioni come di seguito riportate:

2.4.

Il quarto comma dell'articolo 2 è soppresso.

3.9

Il nono comma dell'articolo 3 è soppresso.

2.6

All'articolo 2, sesto comma, le parole "*come previste dalle programmazioni regionali,*" sono soppresse.

3.10

All'articolo 3, decimo comma, le parole "*come previste dalle programmazioni regionali,*" sono soppresse.

2.3

All'articolo 2, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani, tra cui interventi di recupero degli elementi tradizionali del paesaggio rurale e di manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino di aree danneggiate da eventi calamitosi e da avversità atmosferiche eccezionali."

3.8

L'articolo 3, ottavo comma, è sostituito dal seguente:

"8. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di

sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni per le finalità di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con riferimento a:

- a) interventi di rigenerazione urbana;
- b) interventi di efficientamento energetico di edifici e impianti pubblici;
- c) interventi di manutenzione della viabilità;
- d) interventi volti a conseguire risparmi energetici relativi all'illuminazione pubblica;
- e) azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, attraverso la realizzazione delle Green Community;
- f) misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani, tra cui interventi di recupero degli elementi tradizionali del paesaggio rurale e di manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino di aree danneggiate da eventi calamitosi e da avversità atmosferiche eccezionali;
- h) interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile, ivi compresi quelli idroelettrici;
- i) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno;
- j) misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile;
- k) interventi per l'accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione;
- l) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori.”

Osservazioni:

1. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 9 dell'articolo 3 in quanto il ***riferimento alle Province e Città Metropolitane è da considerarsi incluso nella formulazione dell'articolo 1, comma 1***, nelle parole: “interventi di competenza delle regioni e degli enti locali”.
2. Integrare, la linea di intervento prevista all'articolo 2, comma 3, lett. b) e relativa al dissesto idrogeologico al fine di consentire altresì la realizzazione di interventi di recupero degli elementi tradizionali del paesaggio rurale e di manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino di aree danneggiate da eventi calamitosi ed avversità atmosferiche eccezionali.
3. Integrare e modificare, le linee di intervento previste all'articolo 3, comma 8, come segue:
 - Inserire le lettere a), c), d), e), f) e g) dell'articolo 2, comma 3, tenuto conto della formulazione proposta al precedente punto 2: ***tale modifica consente alle Regioni un migliore impiego delle risorse disponibili di cui alla tabella B dello stesso articolo 3***;
 - Modificare la lettera b) sostituendo le parole “edifici adibiti ad uffici pubblici” con le parole “edifici e impianti pubblici”, ***al fine di ricomprendere un***

maggior numero di interventi possibili, tra cui ad esempio quelli sugli impianti sportivi.

4. Introdurre una previsione che consenta l'utilizzo di una parte delle risorse per la copertura di spese di natura corrente (animazione territoriale, incarichi di supporto specialistico per la costruzione di strategie di sviluppo, formazione, comunicazione, ...) strettamente correlate alle spese di investimento, che dovranno comunque costituire la quota preponderante. *Tale richiesta è motivata dalla considerazione che tali spese, che al momento non trovano copertura finanziaria, sono necessarie per lo sviluppo di alcuni interventi, ad esempio le Green Communities e CER, nonché dal fatto che i piccoli comuni montani hanno oggettive difficoltà nell'utilizzo delle risorse per investimenti (con rischi anche sulla finalizzazione della spesa e la conseguente necessità di revoca e/o di mancata assegnazione delle risorse). Prevedere la possibilità di coprire costi in parte corrente può peraltro consentire di attivare azioni di supporto da parte delle regioni e/o incarichi da parte degli EELL per rafforzare la capacità amministrativa.*

Roma, 26 luglio 2023